



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 116 del 28/12/2022

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA FUORI ORARIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE ARCH. BATTEL MICHELE GIOVANNI PRESSO IL COMUNE DI AICURZIO (ART.1, COMMA 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311).

L'anno DUEMILAVENTIDUE addi VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 10:00, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. La seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della Giunta Comunale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 28.04.2022.

Risultano collegati in videoconferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Zoom", al momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
FUMAGALLI DAVIDE	SI	
BIFFI GIACOMO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI		SI
COLOMBO CLARA	SI	
ERBA IRENE	SI	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa da remoto ed è incaricato alla redazione del presente verbale il Vice-Segretario Comunale Dott. Proietti Filippo Maria, il verifica la qualità del segnale video e audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti della Giunta come sopra indicati. Verifica, inoltre, che la voce e l'immagine video degli Assessori collegati da remoto, sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Presiede il SINDACO, Fumagalli Davide.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a norma dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 “[...] *I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti;*
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali, individuando un'eccezione al dovere di esclusività della prestazione dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione n. 17/2008 della Sezione regionale di controllo della Corte di Conti del Veneto nell'adunanza dell'8 maggio 2008 ha avuto modo di chiarire:
 - che la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 introduce, per i Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti, una figura assimilabile al comando;
 - che la stessa è tuttora vigente non essendo stata implicitamente abrogata dall'art. 3, comma 79, della legge n. 244/07 (in tal senso cfr. anche il parere n. 34 del 23.05.2008 dell'U.p.p.a. – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica);
 - che non è necessario stipulare un secondo contratto di lavoro con il soggetto interessato, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro del medesimo soggetto;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 ha precisato che un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 così si esprime: "*L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 137 del 19.12.2019, n. 77 del 17.09.2020 e n. 91 del 23.12.2021, con le quali si autorizzava il dipendente Arch. Michele Giovanni Battel allo svolgimento di attività lavorativa fuori orario di servizio per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Aicurzio in data 22.12.2022 (recepita al prot. comunale n. 18.286 del 22.12.2022), acquisita agli atti del competente ufficio, con la quale si chiede a questa Amministrazione di autorizzare il dipendente Arch. Michele Giovanni Battel allo svolgimento di attività lavorativa fuori orario di servizio per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004;

Accertato che il dipendente ha manifestato il proprio consenso a svolgere il proprio lavoro, a tempo parziale, anche presso il Comune di Aicurzio;

Dato atto che per costante orientamento della Corte dei Conti (tra tutte, Sez. Veneto, delib. 17/2008 del 8 maggio 2008) si ritiene che non sia necessario nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza;

Visti:

- il D Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 92, comma 1;
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 dell'08.11.2018 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, il dipendente Arch. Battel Michele Giovanni, Categoria D3, posizione economica D4, allo svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Aicurzio per n. 12 ore settimanali a far data dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023.
2. Di dare atto che la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente in oggetto al di fuori dell'orario di lavoro e senza che ne sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio.
3. Di dare atto che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Aicurzio è interamente a carico del Comune medesimo.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Aicurzio.
5. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di poter trasmettere al Comune di Aicurzio l'autorizzazione in questione entro l'01.01.2023.

=====

Allegati: parere

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA FUORI ORARIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE ARCH. BATTEL MICHELE GIOVANNI PRESSO IL COMUNE DI AICURZIO (ART.1, COMMA 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311).

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 23.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 23.12.2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 116 del 28/12/2022

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA FUORI ORARIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE ARCH. BATTEL MICHELE GIOVANNI PRESSO IL COMUNE DI AICURZIO (ART.1, COMMA 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. FUMAGALLI DAVIDE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).